



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Ter)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 5488 del 2024, proposto da Associazione Europea Operatori di Polizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Benedetto Giovanni Stranieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

F.A.I. Fondo per L'Ambiente Italiano Ets, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

del decreto del Ministro e della Sicurezza Energetica Protocollo nr: 36782 - del 27/02/202, decreto ministeriale acquisito al protocollo "Decreti Ministro" n.72 datato 23 febbraio 2024, con il quale il Sig. Ministro ha revocato l'individuazione di cui all'art.13 della legge 8 luglio 1986 n.349 nei confronti di codesta

Associazione, con conseguente estinzione ex nunc degli effetti derivanti dal riconoscimento in parola”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2025 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO

L'Associazione europea operatori di polizia (AEOP) impugna il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica indicato in epigrafe, di “Revoca dell'individuazione ai sensi dell'art. 13 Legge n.349/86” quale associazione di protezione ambientale, individuazione a suo tempo concessa con decreto ministeriale del 7 novembre 2007.

Premesso di essere una associazione formata da appartenenti alla Polizia, ai Carabinieri ed alla Guardia di Finanza, pensionati delle medesime Forze dell'Ordine e privati cittadini e di operare negli ambiti della promozione e della tutela dei diritti della persona, della conservazione e valorizzazione dell'ambiente, della cultura e del patrimonio storico ed artistico e nell'ambito della Protezione Civile, della prevenzione e del soccorso sanitario, la ricorrente rappresenta come, nel corso della revisione periodica finalizzata alla verifica della sussistenza nel tempo di tutti i requisiti previsti dalla normativa relativamente agli anni 2020-2022, essa sia stata oggetto del contestato provvedimento di revoca.

Avverso il provvedimento impugnato articola i seguenti motivi di doglianza:

Violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge n. 349/1986 e degli artt. 7, 8 e 2, commi 2 e 3, della legge n. 241/1990, eccesso di potere in senso relativo per

cattivo esercizio del potere, sviamento, illogicità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, erronea valutazione dei presupposti fattuali e giuridici, difetto di istruttoria e di motivazione.

La ricorrente afferma di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'art. 13, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349 per essere riconosciuta quale associazione di protezione ambientale a carattere nazionale.

In particolare, la AEOP afferma di aver trasmesso al Ministero documentazione comprovante l'esercizio dell'attività continuativa nel triennio di riferimento con riferimento a cinque regioni e non solo in Campania e Sicilia, come ritenuto nell'atto gravato.

Evidenzia poi come le sue finalità programmatiche, perfettamente in linea con gli obiettivi di legge, non sarebbero state prese in esame dall'Amministrazione procedente, mentre la asserita carenza del requisito dell'ordinamento interno democratico nello statuto, oltre ad essere genericamente affermata sulla base di una valutazione superficiale, non terrebbe conto del fatto che lo statuto non sarebbe mai stato modificato.

La sussistenza dei requisiti per l'individuazione, afferma ancora la ricorrente, è stata riconosciuta dal medesimo Ministero con l'atto di individuazione del 2007 e confermata dal Tar del Lazio, con la sentenza n. 9239/2017, resa in esito a giudizio da essa promosso avverso un precedente provvedimento di revoca dell'individuazione da parte del medesimo Ministero, a seguito del quale, nel 2018, la stessa amministrazione avrebbe confermato la permanenza dei requisiti.

Quanto al merito della contestazione ad essa mossa (e dunque alla mancata previsione nello statuto della riserva di un congruo numero di cariche direttive al genere meno rappresentato), l'Associazione rappresenta di aver documentalmente dimostrato come il numero di cariche affidate al genere meno rappresentato sia stato da essa in concreto rispettato.

Da ultimo la ricorrente afferma di aver svolto, nel triennio in esame, un'attività continuativa, nonostante le limitazioni imposte dall'evento pandemico.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, costituito in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato.

All'odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

### DIRITTO

Il ricorso va accolto per assorbente fondatezza della censura di difetto di motivazione.

Il provvedimento, infatti, richiamata la normativa applicabile e l'iter endoprocedimentale, dispone la revoca dell'individuazione in precedenza rilasciata sulla base delle seguenti argomentazioni:

a) “nello statuto dell'associazione non ricorrono tutte le condizioni essenziali per il rispetto del requisito di un ordinamento interno democratico, così come enunciato nella richiamata nota del 29 gennaio 2024”

b) “dall'esame della documentazione complessivamente prodotta, è stato possibile riscontrare attività continuativa nel triennio di riferimento solamente in due regioni [...] in luogo delle cinque richieste dalla normativa di riferimento, e che l'attività dichiarata, per quanto degna di merito, complessivamente considerata non risulta essere suscettibile di venir qualificata come di rilievo nazionale”:

c) “l'associazione richiedente il riconoscimento è tenuta ad avvalorare l'istanza con una congrua documentazione a riprova dell'attività di protezione ambientale svolta, nel triennio considerato, e che questo costituisce un onere a carico dell'istante”.

Osserva il Collegio come, pur risultando sicuramente condivisibile l'affermazione, contenuta nel provvedimento e ribadita negli scritti difensivi, secondo cui i criteri previsti dall'art. 13 della legge n. 349 del 1986 debbano ricorrere cumulativamente e non alternativamente, ragion per cui la mancanza di uno solo di essi impedisce la concessione dell'individuazione quale associazione di protezione ambientale o impone la revoca dell'individuazione a suo tempo rilasciata, e pur ritenendo che la *ratio* della verifica triennale importi una valutazione dinamica del possesso dei requisiti, anche con possibile rivalutazione di quanto già ritenuto in sede di

individuazione dell'associazione o di precedenti controlli triennali (con eventuale obbligo della parte istante di modificare lo statuto pur se a suo tempo positivamente valutato), la motivazione presente nell'atto, in sé considerata (e alla luce del mancato deposito della comunicazione di avvio del procedimento del 29 gennaio 2024), appare eccessivamente stringata.

Tale carenza motivazionale non può essere colmata dalla più diffusa e argomentata esposizione delle ragioni di revoca contenuta nella memoria difensiva dell'amministrazione, che ha, in tale sede, spiegato come la carenza di ordinamento interno democratico sia stata correlata alla mancata previsione, nello statuto dell'ente, della riserva di un ragionevole numero di cariche direttive a componenti di sesso femminile, da essa ritenuta contraria al principio costituzionale di uguaglianza e la presenza della quale è indicata, in un parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, consultabile sul sito istituzionale del Ministero, tra i requisiti caratterizzanti "*l'ordinamento interno democratico*", carenza non emendabile sulla base dell'attuale esistenza di cariche direttive attribuite a soci di entrambi i genere. Del pari estremamente sintetico, ed esplicito sono negli scritti difensivi, appare l'ulteriore ordine motivazionale relativo al fatto che alcune delle attività poste in essere dalla ricorrente nelle diverse Regioni sono state ritenute prive dei requisiti di rilevanza, così facendo venire meno il requisito della rilevanza nazionale.

La motivazione del provvedimento di revoca appare di non chiara intellegibilità anche nella parte in cui, evidenziando una scarsa collaborazione della ricorrente nel corso del procedimento di verifica, non chiarisce puntualmente quali mancate allegazioni dell'Associazione abbiano avuto un rilievo puramente formale (mancato utilizzo di un modulo, erronea tecnica di allegazione di documenti e/o tardiva trasmissione di atti) e quali carattere sostanziale, rinvenendosi una più ampia argomentazione, seppure a sua volta di difficile lettura, nella sola memoria difensiva.

Quanto all'interlocuzione endoprocedimentale, da ultimo, va considerato che è rimasta, sotto diversi profili incontestata, la documentazione relativa all'avvenuto

deposito in corso di procedimento della documentazione relativa all'attività in diverse regioni.

Il ricorso va pertanto accolto, con assorbimento di ogni altra censura e salva la riedizione del potere.

La natura procedimentale delle ragioni di accoglimento giustifica, a giudizio del Collegio, la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato, salva la riedizione del potere.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore

Achille Sinatra, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Roberta Cicchese**

**IL PRESIDENTE**  
**Donatella Scala**

**IL SEGRETARIO**